

## Bollettino Ufficiale

---

### **NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LE STAGIONI 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformita' al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata e' sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.

3. La caccia agli ungulati e' consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento.

4. I tempi e le modalita' dei prelievi in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilita' con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessita' di natura tecnica e gestionale, nonche' delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.

5. Le aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

6. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti dall'articolo 6, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potra' essere realizzato fino al 31 dicembre, ad eccezione del fagiano per il quale il termine e' fissato al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate nel presente comma valgono i limiti temporali e di carniere previsti agli articoli 3 e 6.

7. Nelle AFV la caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d). E' facolta' del titolare dell'AFV scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 2

Rapporti tra province e regioni confinanti

1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse

specifiche intese stipulate tra gli ambiti territoriali di caccia (ATC) interessati, intese che le Province competenti renderanno eventualmente operanti, a mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenute compatibili rispetto ai propri piani faunistico-venatori.

#### Art. 3

Specie cacciabili e periodi di caccia

1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:

a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

tortora (*Streptopelia turtur*);  
merlo (*Turdus merula*);  
allodola (*Alauda arvensis*);  
starna (*Perdix perdix*);  
pernice rossa (*Alectoris rufa*);  
lepre comune (*Lepus europaeus*);  
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

quaglia (*Coturnix coturnix*);

b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

alzavola (*Anas crecca*);  
beccaccia (*Scolopax rusticola*);  
beccaccino (*Gallinago gallinago*);  
canapiglia (*Anas strepera*);  
cesena (*Turdus pilaris*);  
codone (*Anas acuta*);  
colombaccio (*Columba palumbus*);  
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);  
fagiano (*Phasianus colchicus*);  
fischione (*Anas penelope*);  
folaga (*Fulica atra*);  
frullino (*Limnocryptes minimus*);  
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);  
gazza (*Pica pica*);  
germano reale (*Anas platyrhynchos*);  
ghiandaia (*Garrulus glandarius*);  
marzaiola (*Anas querquedula*);  
mestolone (*Anas clypeata*);  
moriglione (*Aythya ferina*);  
pavoncella (*Vanellus vanellus*);  
porciglione (*Rallus aquaticus*);  
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);  
tordo sassello (*Turdus iliacus*);  
volpe (*Vulpes vulpes*);

c) dall'1 ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi:

cinghiale (*Sus scrofa*);

d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì, secondo il prospetto di cui all'Allegato A;

e) dall'1 novembre al 31 gennaio:

moretta (*Aythya fuligula*).

2. La caccia agli ungulati in forma selettiva è consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Le Province, valutato lo stato d'attuazione del piano di prelievo al cinghiale, possono consentirne la caccia in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, purché di altezza non superiore ai venti centimetri.

3. Le limitazioni di cui alla legge regionale 5 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modificazioni, articolo 33, comma 9, lettera b) non si applicano alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, per le quali valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale.

#### Art. 4

Giornate e forme di caccia

1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica

successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana;

b) dal lunedì successivo alle due settimane di cui alla lettera a) fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;

c) dall'1 ottobre al 30 novembre possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.

3. Nelle ATV l'esercizio venatorio, consentito ai sensi della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 50, comma 2, lettera b), si svolge per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'articolo 5 della presente legge e senza limitazioni di forme di caccia.

4. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 50, comma 2, lettera a), possono determinare l'inizio dell'attività venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche successivamente alla terza domenica di settembre, per esigenze connesse all'esercizio dell'attività agricola e per garantire una maggiore tutela della fauna; le esigenze sopraindicate dovranno essere valutate con particolare attenzione soprattutto quando tale data è particolarmente prossima alla meta del mese.

5. Le Province esercitano le facoltà stabilite dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), articolo 18, comma 2 nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data dell'1 settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare nella giornata dell'1 settembre - purché non coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle successive giornate di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi.

6. Le specie di cui al comma 5 vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora.

7. Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge n. 157 del 1992, articolo 18, comma 2 possono modificare i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della presente legge, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

8. La caccia alla fauna migratoria di cui alla legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 36 bis, comma 1 si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle AFV.

10. Fermo restando quanto disposto in merito da provvedimenti connessi a sopravvenute, particolari emergenze, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'identificazione mediante marcatura e senza l'obbligo dell'opzione di cui alla Legge n. 157 del 1992, articolo 12, comma 5, lettera b).

Art. 5

## Orari venatori

1. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e' consentita dal sorgere del sole. Qualora le Province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio all'1 settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre la caccia e' consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove e' invece consentita fino al tramonto.
3. Le Province individuano gli orari venatori desumendoli dalle effemeridi aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica dell'Aeronautica militare.

## Art. 6

## Carniere

1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non puo' abbattere complessivamente piu' di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non piu' di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa e' consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non piu' di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre e' consentito l'abbattimento di non piu' di dieci capi nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma della presente legge per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente piu' di venticinque capi, di cui non piu' di dieci capi di anatidi ad esclusione del germano reale, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per ogni giornata di caccia non possono, inoltre, essere abbattuti, complessivamente, piu' di dieci capi delle seguenti specie: beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione. Per la beccaccia e' consentito l'abbattimento di non piu' di venti capi nella stagione.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non puo' superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del maggior numero di capi.

## Art. 7

## Addestramento dei cani da caccia

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto al giovedi' precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20, escluse le giornate di martedi' e venerdi' di ciascuna settimana, con l'uso di non piu' di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali. Le Province possono, altresì, consentire l'uso di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell'ambito di progetti sperimentali adottati a sostegno della cinofilia.
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui all'articolo 8.
4. L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno e' ancora bagnato, al fine di evitare danni alle colture agricole.
5. Nel periodo intercorrente tra l'1 settembre e la terza domenica di settembre, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e' vietato negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio e' consentito.
6. Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio e' vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non e' in esercizio venatorio e nelle giornate di martedi' e venerdi' di ciascuna settimana.

## Art. 8

Misure di salvaguardia  
dell'ambiente agricolo-forestale

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge n. 157 del 1992, articolo 21, l'esercizio venatorio e' vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di metri 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attivita' agrituristica, e di metri 50 da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attivita' sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia di cui alla Legge n. 157 del 1992, articolo 15, opportunamente tabellati.
2. L'esercizio venatorio e', altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di metri 100 da macchine agricole operatrici in attivita'.
3. E' fatto divieto di sparo da distanza inferiore a metri 150 in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché di recinti destinati al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
5. L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di coltivazione:
  - a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;
  - b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
  - c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto;
  - d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
  - e) i frutteti specializzati;
  - f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltretutto in forma vagante, e' ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, e' ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, e' ammesso il transito con l'arma carica.
7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nei terreni in attualita' di coltivazione e' ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

Art. 9

Norme generali inerenti il tesserino venatorio

1. Il tesserino venatorio regionale ha validita' sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
2. Il cacciatore deve indicare mediante segni indelebili, prima dell'inizio dell'attivita', negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio dell'attivita' venatoria e contrassegnare, mediante il segno x il tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da appostamento). Deve, altresì, indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC, la sigla dell'ambito territoriale di caccia nell'apposito riquadro. Il cacciatore che esercita la caccia in comprensorio alpino (CA) deve indicare la sigla del CA nel riquadro predisposto per "ATC". Deve invece indicare solo la sigla della

Provincia, nell'apposito riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in AFV. Deve infine contrassegnare mediante il segno x il riquadro relativo alle ATV.

3. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA e' obbligatorio, appena abbattuto un capo di fauna selvatica stanziale, annotare la sigla corrispondente alla specie abbattuta. Nel caso si tratti di lepre o fagiano, tale capo deve essere contrassegnato mediante il segno x apposto sulla sigla corrispondente, gia' prestampata, fermi restando i limiti di carniere di cui all'articolo 6. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.

4. Qualora la caccia sia esercitata in AFV, la sigla corrispondente ad ogni capo di specie stanziale abbattuta deve essere annotata o contrassegnata entro il termine dell'attivita' giornaliera.

5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria in forma vagante e' obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano l'attivita' in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie abbattuta, al termine della giornata di caccia; per i prelievi alla fauna selvatica migratoria da appostamento fisso e temporaneo l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia; in caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.

6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati ne' contrassegnati sul tesserino.

7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie piu' comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte una specie consentita in altre regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate le sigle ASS (altre specie stanziali), oppure ASM (altre specie migratorie).

8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovra' essere riconsegnata all'ATC entro trenta giorni dal termine della stagione venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di appartenenza.

9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, articolo 9, comma 3, il cacciatore dovra' inoltre compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonche' il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovra' essere inviata alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio.

10. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede sara' applicata la sanzione di cui alla legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 61, comma 2.

11. Il cacciatore che usufruisce della facolta' di cui alla legge regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 36 bis, comma 1, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "caccia in mobilita' alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.

12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare per ottenere il duplicato deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorita' di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.

13. Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato, al

momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al comma 12.

14. Il tesserino e' personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi di legge.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano per le stagioni venatorie 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
	1 giugno - 15 luglio e		
CAPRIOLO	15 agosto - 30 settembre	M	I, II e III
	1 gennaio - 10 marzo	F	I e II
	M e F 0		
DAINO	1 gennaio - 10 marzo	M e F	tutte
	10 agosto - 15 settembre e		
	5 ottobre - 15 febbraio	M	III e IV
CERVO	5 ottobre - 10 marzo	M	I e II
	1 gennaio - 10 marzo	F	I e II
	M e F 0		
MUFLONE	1 novembre - 31 gennaio	M e F	tutte
	1 giugno - 31 luglio	M e F	rossi*
CINGHIALE	1 agosto - 31 gennaio	M e F	tutte

\* Soggetti di eta' compresa tra i cinque mesi e l'anno che hanno mutato le caratteristiche striature longitudinali in una livrea di colore rossastro progressivamente tendente al definitivo colore scuro degli adulti.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 luglio 2006 VASCO ERRANI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 718 del 22 maggio 2006; oggetto consiliare n. 1374 (VIII legislatura);

pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 86, in data 24 maggio 2006; assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche Economiche" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/II.4 del 28 giugno 2006, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Gian Carlo Muzzarelli; approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 5 luglio 2006, atto n. 20/2006.

NOTE ALL'ART. 4

Comma 3

1) Il testo dell'art. 50, comma 2), lettera b) della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:

"Art. 50 - Calendario venatorio  
(omissis)

2. Le province, previo parere dell'I.N.F.S., adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:  
(omissis)

b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende

agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dall'1 settembre al 31 gennaio di ogni anno (omissis)".

Comma 4

2) Il testo dell'art. 50 comma 2, lettera a) della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:

"Art. 50 - Calendario venatorio

(omissis)

a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;

(omissis)".

Comma 5

3) Il testo dell'art. 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n.157 che concerne Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e' il seguente:

"Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria

(omissis)

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far tempo dall'1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

(omissis)".

Comma 7

4) Il testo dell'art. 18, comma 2) della Legge 11 febbraio 1992 , n. 157 che concerne Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio e' gia' citato nella nota precedente.

Comma 8

5) Il testo del comma 1) dell'art. 36 bis, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:

"Art. 36-bis - Regolazione dei processi di mobilita' controllata per l'attivita' venatoria

1. In Emilia-Romagna e' consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalita' ed alle specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al di fuori dell'A.T.C. di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dall'1 ottobre al termine della stagione venatoria.

(omissis)".

Comma 10

6) Il testo dell'art. 12, comma 5, lettera b) della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, che concerne Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio e' il seguente:

"Art. 12 - Esercizio dell'attivita' venatoria

(omissis)

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

(omissis)

b) da appostamento fisso;

(omissis)".

NOTE ALL'ART. 8

Comma 1

1) Il testo dell'art. 21 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 che concerne Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio e' il seguente:

"Art. 21 - Divieti

1. E' vietato a chiunque:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita' sportive;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (10), le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (10/a);
- c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita' militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
- e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
- h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
- l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate;
- n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti

all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dall'1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*Anas platyrhynchos*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); colombaccio (*Columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le Regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle Regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le Regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi."

2) Il testo dell'art. 15, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 che concerne Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio è il seguente:

"Art. 15 - Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata

della caccia

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, e' dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attivita' venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (9), dalla stessa e' esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta e' accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attivita' venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonche' di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attivita' di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto e' reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e' vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
7. L'esercizio venatorio e', comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonche' a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante e' inoltre vietato sui terreni in attualita' di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
8. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendera' successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.
10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio e' vietato nonche' le modalita' di delimitazione dei fondi stessi.
11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della

presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14."

NOTE ALL'ART. 9

Comma 10

1) Il testo dell'art. 61, comma 2, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria.

"Art. 61 - Sanzioni

(omissis)

2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro (154).

(omissis)".

Comma 11

2) Il testo dell'art. 36 bis, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e' gia' richiamato alla nota 5 dell'art. 4.